

così in questo, come in ogni altro contratto, è da osservarsi l'antica formola Romana, UT INTER BONOS VIROS AGIER OPORTET; perchè ogni dolo è vietato dalla legge di natura. E su questo principio è fondata la legge di *evizione*, cioè di garantire il cessionario da ogni antecedente diritto o azione, che noi o i nostri antecessori avrem altrui data fu i nostri diritti, per la quale altri possa pretendere di ascrivere la giustamente; la qual legge debbe aver luogo in ogni contratto di buona fede, cioè per legge di natura in tutti i patti, e contratti; non riconoscendosi nel tribunale della natura se non contratti di buona fede.

§. V. La proprietà poi di qualche cosa non può passare da persona a persona legittimamente, che per una o volontaria permuta (1), o volontaria donazione. Chiunque è padrone, ha per natura un diritto a servirsi e godere di tutto quel, che è in sua pro-

---

(1) “ Quando dico *permuta*, non fo differenza tra *permuta* e *vendita*: la *vendita* non è che *permuta* secondo le formole della natura. Questa osservazione serve per quei, che sono poco filosofi.